

Affidamento servizio gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente S.p.A.

Relazione ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del Decreto Legge 18/10/2012, n.179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni nella legge 17/12/2012, n. 221 Pubblicata sulla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012.

PREMESSE

Questa Amministrazione sta provvedendo, a seguito della determinazione del Dirigente Settore Sviluppo e Qualità del territorio e dell'economia locale n° 399 del 4.04.2013, alla sottoscrizione del relativo contratto di affidamento.

La complessa normativa sui servizi pubblici locali, quale sicuramente è il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è stata oggetto di numerosi interventi, quesiti referendari e pronunce della Corte costituzionale; una delle ultime norme che, in ordine di tempo, è intervenuta sulla materia, è contenuta nell'art. **34, commi 20 e 21 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179** “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni nella legge 17/12/2012, n. 221 pubblicata sulla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012.

La norma così recita: *“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”

La presente relazione, riporta pertanto le valutazioni poste alla base dell'affidamento in oggetto, esplicitando gli aspetti richiesti dai commi citati.

LA NATURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

L'inclusione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'alveo dei servizi pubblici locali (o servizi economici di interesse generale per usare la terminologia del legislatore comunitario) appare evidente. E' un servizio necessario ed obbligatorio, che rientra nelle funzioni fondamentali dei

Comuni (cfr. da ultimo il decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che, all'art. 19, co. 1, nel riscrivere l'art. 14, comma 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ha definito, alla lett. f) *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*).

Lo stesso testo unico dell'ambiente, contenuto nel D. Lgs. 152/2006, definisce ampiamente il *perimetro delle attività come si evince dall'Art. 183,co. 1, lettere n) e ll) che di seguito di riportano:*

“n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

omissis

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;”

Tanto premesso è evidente la competenza del Comune all'organizzazione del servizio e ai relativi affidamenti, tanto più che ad oggi non risulta ancora costituita l'ATA prevista dalla legge regionale n° 24/2009, integrata dalla L.R. n° 18/2011, e da ultimo modificata dalla l.r. 26 marzo 2012, n. 4. pubblicata sul BURM 5 aprile 2012 n° 33 ed entrata in vigore il 6 aprile 2012, e pertanto le competenze relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti rimangono in capo all'Ente comunale.

Lo stesso affidamento del servizio, quando dovesse costituirsi l'ATA, sarà un'attività che necessariamente dovrà seguire le ben più complesse attività di analisi dello stato del servizio nel bacino di riferimento, di determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e soprattutto di predisposizione ed approvazione del Piano d'Ambito previsto dalla normativa regionale, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO A PICENAMBIENTE SPA

Il sistema di gestione scelto dal Comune di San Benedetto del Tronto e dagli altri 28 comuni soci del bacino è stato quello della società mista, con socio privato individuato a mezzo procedura di gara a doppio oggetto viene considerato, sulla base dei parametri europei, del tutto analogo alla gestione a mezzo di appalto o concessione di servizi e la procedura di gara svolta dal Comune di San Benedetto del Tronto in qualità di Comune capofila, ha garantito la tutela della concorrenza *“per il mercato”*, l'unica possibile in un settore, quale quello dei servizi di raccolta, avvio e

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, in cui la normativa prevede una gestione in regime di privativa, senza possibilità quindi di una tutela della concorrenza “nel mercato”, dato che solo al Comune spettano le funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi medesimi (cfr Parere dell’8.11.2001 dell’AGCM in merito alla disciplina dei servizi pubblici locali);

Tale assunto è stato di recente ribadito dalla legge finanziaria per il 2013 che all’art. 1, co. 387 recita “All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da « svolto mediante l’attribuzione » a « legge 14 settembre 2011, n. 248, » sono sostituite dalle seguenti: « svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale »;

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli obblighi di universalità ed accessibilità connessi con l’esercizio di un servizio pubblico e richiamati esplicitamente dall’art.34 citato in premessa, sono espressamente riportati nello schema di contratto, e nell’art. 4 in particolare, cui si rinvia per ogni approfondimento.

PRESENZA DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Il contratto di servizio pone a carico dell’Amministrazione affidante, come controprestazione, il pagamento di un canone annuale oltre alla refusione degli oneri di smaltimento sostenuti dal gestore. Tale corrispettivo non costituisce aiuto di Stato, né il contratto prevede l’utilizzo gratuito, da parte di Picenambiente SpA, di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito, né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto della gestione; pertanto deve rilevarsi l’assenza di alcuna forma di compensazione economica.